Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° | Roma - Giovedì, 16 febbraio 1928 - Anno VI | Numero 39

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « **Gazzetta Ufficiale** » — **Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » vegganse le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli*; *Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale* (*Lias*); *R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del fascicolo 2°, vol. VIII del 1927, della Raccolta ufficiale leggi e decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del volume suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, via Giulia, n. 52 - Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la Raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 10.30, in udienza solenne, S. E. il principe Demetrio Ghyka, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Romania.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Dimitry Kourski, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dell'Unione delle Repubbliche Sovietiste Socialiste.

Roma, 15 febbraio 1928 - Anno VI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 529.

LEGGE 5 gennaio 1928, n. 135.
Iscrizione in catasto dei compossessori a titolo di promiscuità.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 7 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Se la proprietà indivisa dell'immobile è comune a più persone, l'intestazione indicherà le quote dei singoli partecipanti, ciascuno dei quali sarà tenuto in solido al pagamento dell'imposta.

« Qualora sull'immobile coesista il possesso, da parte di più persone, di diversi diritti reali di godimento dei frutti o di alcuna specie di essi o di altre utilità del sopra o sotto suolo, la intestazione indicherà come compossessore ciascun titolare dei suddetti diritti, specificando la consistenza dei diritti medesimi o attribuendo a uno dei compossessori il godimento di ogni altro diritto all'infuori di quelli specificati, ed assegnando ad ognuno una parte del reddito imponibile complessivo corrispondente al valore dei rispettivi godimenti. Ogni compossessore sarà tenuto al pagamento della propria quota dell'imposta, senza vincolo di solidarietà per la quota dovuta dagli altri compossessori, nonostante qualsiasi uso, patto, o disposizione di antica legge in contrario; salva soltanto nei rapporti interni fra i compossessori l'osservanza delle diverse pattuizioni risultanti dall'atto scritto di costituzione o di conferma del diritto di godimento, che abbia data certa e risalga a non oltre un trentennio prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni di legge, e ciò nei limiti dello stesso trentennio e salva, nei casi che il trentennio venisse a compiersi nei cinque anni successivi alla loro entrata in vigore, la ulteriore osservanza di tali patti per l'intero quinquennio.

« Nulla è innovato intorno all'obbligazione di soddisfare l'imposta fondiaria incombente all'usufruttuario, all'usuario, al titolare del diritto di abitazione e all'enfiteuta, debitore di un'annua prestazione in denaro o in derrate, purchè questa sia stabilita in una somma o quantità determinata. Nel caso che la prestazione sia stabilita in una quota parte dei frutti dell'immobile, si applicheranno le disposizioni del precedente capoverso.

« Nulla è pure innovato in ordine ai rapporti di promiscuità costituiti dalla esistenza di usi civici e di altri diritti particolari a favore di singole collettività sopra immobili di altrui proprietà ».

Art. 2.

All'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613-1618, è aggiunto il seguente capoverso:

« In nessun caso l'enfiteuta, debitore di un canone in danaro o in una quantità fissa di derrate, il quale abbia pagata l'imposta sul reddito dell'immobile, può in base ad antiche leggi, consuetudini o convenzioni od anche a sentenze

passate in giudicato pretendere dal direttario più del rimborso della quota d'imposta che avrebbe colpito il canone se questo fosse stato tassato come parte del reddito del fondo ».

Art. 3.

Il rilevamento della coesistenza sullo stesso immobile, dei diversi diritti reali di godimento sarà fatto, su domanda degli interessati, dall'Amministrazione catastale, la quale potrà anche provvedervi d'ufficio. Nel caso di contestazione l'intestazione dei compossessori di fatto porterà l'annotamento di riserva di ogni diritto.

Art. 4.

Le proposte di intestazione e di ripartizione vengono portate a conoscenza degli interessati, i quali hanno diritto di reclamare contro di esse, e vengono rese definitive, coi procedimenti prescritti nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17.

Art. 5.

L'applicazione dell'imposta in base alle precedenti disposizioni, in confronto del compossessore che non era inscritto nel catasto e non era tenuto al pagamento nè direttamente nè mediante rimborso al compossessore già inscritto, avrà luogo con l'inizio del quarto anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge.

E' fatto salvo al compossessore già inscritto in catasto il diritto al rimborso della quota di imposta che sarà per assegnarsi a carico del compossessore attualmente non inscritto e non tenuto al pagamento neppure mediante rimborso, con riguardo al tempo successivo al suddetto periodo che fosse per decorrere prima che la nuova iscrizione sia resa definitiva ed esecutiva agli effetti del pagamento dell'imposta.

In ogni altro caso l'applicazione della imposta in base alle precedenti disposizioni avrà luogo con effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge; salvo quanto è disposto nella ultima parte del secondo capoverso dell'articolo 1, e salvo conguaglio, nei rapporti fra i compossessori, mediante rimborso delle eventuali differenze a debito o a credito rispettivo, da determinarsi al tempo che la nuova iscrizione sarà resa definitiva per gli effetti del pagamento dell'imposta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 530.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928, n. 130.

Pubblicazione nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno giusta il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, della legislazione sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con relative modificazioni e norme transitorie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati, con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute negli articoli seguenti:

1° le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 5 febbraio 1891, n. 99, e 1° gennaio 1905, n. 12; gli articoli 1, 2, secondo comma, e 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873; il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, n. 206; il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 214, che sopprime le Commissioni provinciali e il Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;

2° la legge 21 giugno 1896, n. 218, concernente l'autorizzazione ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili, ed il regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

3° i Regi decreti 19 novembre 1889, n. 6535, e 12 gennaio 1890, n. 6594, salvo le modificazioni apportate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;

4° i decreti Luogotenenziali 8 marzo 1917, n. 504, e 21 aprile 1918, n. 601, contenenti norme per la riscossione delle spedalità;

5° il decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che mantiene in vigore, anche dopo la cessazione dello stato di guerra, le modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica;

6° l'art. 30 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante disposizioni per l'accentramento dei ricoverati negli istituti di beneficenza;

7° la legge 31 maggio 1900, n. 211, modificata dal R. decreto legislativo 25 marzo 1923, n. 822, portante provvedimenti per le spedalità d'infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati negli ospedali della capitale, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 luglio 1900, n. 277, modificato dal R. decreto 22 giugno 1905, n. 459; l'art. 6 della legge 8 luglio 1903, n. 321; gli articoli 13, 14 e 16 del regolamento approvato con R. decreto 5 marzo 1905, n. 186; l'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110; l'art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286, e l'art. 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481;

8° il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, concernente la riforma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, con cui si attribuisce al Ministero dell'interno la facoltà di sciogliere le amministrazioni di tutte le istituzioni pubbliche di beneficenza di uno stesso Comune; il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, concernente la devoluzione di beni di pertinenza di opere pie, lasciti e legati di culto a favore di enti di culto, modificato dalla legge 17 giugno 1926, n. 1187; il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257.

Art. 2.

Ogni qual volta nelle disposizioni delle leggi, dei decreti e dei regolamenti, di cui all'art. 1, si faccia riferimento ad altre disposizioni di leggi, tale riferimento deve intendersi fatto alle leggi vigenti nel Regno.

Tuttavia, fino a quando non saranno estese alla città di Fiume e al territorio annesso le disposizioni del Codice civile e delle leggi di procedura e sull'ordinamento giudiziario, ogni qual volta nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti anzidetti siano richiamate alcune di dette disposizioni, si applicheranno, in luogo di queste, le norme corrispondenti o analoghe vigenti nella città di Fiume e nel territorio annesso.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 2, lettera c), della legge 17 luglio 1890, n. 6972, non sono comprese fra le istituzioni di beneficenza, contemplate dalla legge stessa, le società ed associazioni civili o commerciali, regolate dal Codice civile generale, o dal Codice di commercio ovvero da altre leggi ancora vigenti nella città di Fiume e nel territorio annesso.

Art. 4.

Sono riconosciute come istituzioni pubbliche di beneficenza, ai sensi della legge 17 luglio 1890, n. 6972, tutte quelle istituzioni attualmente esistenti nella città di Fiume e nel territorio annesso che, in base alle leggi ivi finora vigenti, abbiano il carattere di enti morali di beneficenza.

Art. 5.

Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto alla compilazione, a cura del prefetto, degli elenchi, degli inventari e degli stati previsti dal R. decreto 12 gennaio 1890, n. 6594.

I termini indicati negli articoli 95 e 96 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nel 1° comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3048, decorreranno dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Tutti gli istituti di beneficenza attualmente amministrati dal Comune o da altri enti ed organi pubblici, dovranno, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, essere affidati, previa, ove occorra, l'erezione in ente morale, a speciali amministrazioni autonome, quando non ricorrano gli estremi previsti dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, per il concentramento nella Congregazione di carità o per il raggruppamento, sotto unica amministrazione.

I fondi di beneficenza, attualmente amministrati dal Comune o dagli altri enti sopraindicati, saranno concentrati nella Congregazione di carità.

Nel bilancio del Comune saranno apportate agli attuali stanziamenti a favore dei detti istituti le opportune variazioni in relazione alle esigenze della beneficenza locale ed alle condizioni finanziarie del Comune stesso.

Art. 7.

In applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, saranno devoluti alla Congregazione di carità tutti i beni destinati genericamente ai poveri, sia per disposizioni testamentarie o per atti tra vivi, sia in base a disposizioni speciali aventi forza di legge.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 72, n. 3, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, si intende domiciliato nel Comune chi vi abbia la sede principale dei propri affari ed interessi.

Art. 9.

Sino a quando non saranno applicate le disposizioni del Codice civile italiano, l'obbligo di cui all'art. 84, primo comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972, s'intende esteso ai magistrati chiamati, per le disposizioni ancora vigenti nella città di Fiume e nel territorio annesso, ad aprire testamenti.

Art. 10.

Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa l'obbligo diretto delle Casse ammalati al pagamento delle spedalità agli istituti curanti, e al rimborso, a favore del Comune e degli istituti di pubblica beneficenza, delle spese di soccorso sostenute per gli assicurati.

Art. 11.

Fermi restando i maggiori oneri che, per le disposizioni attualmente in vigore, il Comune fosse obbligato a sostenere, le spese di spedalità dei malati poveri graveranno:

fino a tutto il 30 giugno 1926 per intero a carico dello Stato;

dal 1° luglio a tutto il 31 dicembre 1926 in ragione di un terzo a carico del Comune e di due terzi a carico dello Stato;

per l'anno 1927 in ragione di due terzi a carico del Comune e di un terzo a carico dello Stato;

dal 1° gennaio 1928 in poi per intero a carico del Comune.

Inoltre, le spedalità dei mentecatti poveri fiumani graveranno:

fino a tutto il 30 giugno 1927 per intero a carico dello Stato;

dal 1° luglio 1927 a tutto il 30 giugno 1928 in ragione di un terzo a carico della Provincia e di due terzi a carico dello Stato;

dal 1° luglio 1928 a tutto il 30 giugno 1929 in ragione di due terzi a carico della Provincia, e di un terzo a carico dello Stato;

dal 1° luglio 1929 in poi per intero a carico della Provincia.

Saranno totalmente anticipate dallo Stato le somme dovute agli istituti per spedalità dei malati poveri fiumani per il periodo dal 1° luglio 1926 a tutto il 31 dicembre 1927, e quelle dovute per spedalità dei mentecatti fiumani per il periodo dal 1° luglio 1927 a tutto il 30 giugno 1929, salvo rivalsa rispettivamente verso il Comune e la Provincia per la parte a carico giusta quanto sopra è disposto.

Art. 12.

La Provincia, il Comune e gli istituti pubblici di ricovero del territorio di Fiume hanno diritto ad ottenere dai Comuni del Regno il rimborso delle spese di spedalità, anticipate o sostenute per le partorienti e per gli infermi poveri appartenenti a questi ultimi Comuni, e dalle Provincie del Regno il rimborso delle spedalità dei mentecatti poveri ad esse appartenenti, per i ricoveri avvenuti dalla data dell'annessione a quella della entrata in vigore del presente decreto.

Gli ospedali e i Comuni del Regno hanno diritto ad ottenere dallo Stato il rimborso delle spese di spedalità relative ad assistiti appartenenti per domicilio di soccorso al territorio di Fiume, per i ricoveri avvenuti dalla data dell'annessione al 30 giugno 1926.

Analogamente, i manicomi e le Provincie hanno diritto ad ottenere dallo Stato il rimborso delle spese di spedalità

relative a mentecatti poveri appartenenti, per domicilio di soccorso, al territorio di Fiume, per quanto concerne i ricoveri avvenuti dalla data dell'annessione al 30 giugno 1927.

Per la determinazione della competenza passiva delle spese di spedalità di cui ai due commi precedenti, sono applicabili le disposizioni degli articoli 72, 74 e 75 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841. Per chiedere il rimborso di cui al presente articolo, è considerato titolo equipollente alle ordinanze di ricovero negli ospedali e nei manicomi, prescritte dalle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 14 febbraio 1904, n. 36, la dichiarazione del Prefetto attestante che il ricovero venne disposto nei modi prescritti e che la spesa di esso fu regolarmente sostenuta dall'ente che chiede il rimborso.

Art. 13.

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste da disposizioni delle leggi e dei regolamenti, di cui all'art. 1, saranno eseguite dai messi comunali, salve, peraltro, le altre forme di notificazione tuttora in vigore.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente decreto o che riguardano materie dal medesimo regolate.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 127. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 531.

REGIO DECRETO 18 dicembre 1927, n. 2799.

Trattamento di missione del personale del gruppo A dell'Amministrazione degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, sul trattamento per il personale in missione all'estero;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità di emanare alcune speciali norme per il trattamento di missione del personale del gruppo *A* dell'Amministrazione degli affari esteri;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 3 giugno 1926, n. 941, è aggiunto il seguente comma:

« Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo *A* del Ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero ».

Art. 2.

All'art. 8 del suindicato decreto è aggiunto il seguente comma:

« Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonchè, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni ».

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 269, foglio 138. — CASATI.

Numero di pubblicazione 532.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2784.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sarno.

N. 2784. R. decreto 22 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Sarno viene trasformato nel senso che le attività dell'Istituto, ad eccezione dell'annua rendita di L. 255 da erogarsi pel conferimento di due doti annue, sono devolute per tre quinti a favore dell'Ospedale di San Ferdinando e per due quinti a favore dell'Asilo infantile, esistenti nel Comune medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1928 - Anno VI

Numero di pubblicazione 533.

REGIO DECRETO 1° dicembre 1927, n. 2785.

Contributo scolastico dei comuni di Santa Teresa di Riva e di Furci Siculo (Messina).

N. 2785. R. decreto 1° dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Santa Teresa di Riva, della provincia di Messina, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 12,708.61

col R. decreto 29 marzo 1914, n. 893, viene ridotto a L. 6862.65 a decorrere dal 9 marzo 1923, ed è approvato in L. 5845.96 il contributo scolastico che, dalla medesima data, il comune di Furci Siculo, della stessa provincia, deve versare alla predetta Tesoreria in applicazione del succitato art. 17.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 534.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1927, n. 2786.

Contributo scolastico del nuovo comune di Almè con Villa ed annullamento di quello dei comuni di Almè, Bruntino e Villa d'Almè.

N. 2786. R. decreto 15 dicembre 1927, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene stabilito in L. 6378.83 il contributo scolastico che il nuovo comune di Almè con Villa, della provincia di Bergamo, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1928, e con la medesima decorrenza vengono annullati i contributi fissati col Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 241, a carico dei comuni di Almè, Bruntino e Villa d'Almè.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 535.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1928, n. 131.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Beneficenza Giuseppina Cavallini », in Chiaravalle.

N. 131. R. decreto 5 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Beneficenza Giuseppina Cavallini », nel comune di Chiaravalle, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 536.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 139.

Erezione in ente morale del Collegio di S. Isaia per le Missioni maronite, in Roma.

N. 139. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il Collegio di S. Isaia per le Missioni maronite, con sede in Roma, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

Numero di pubblicazione 537.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1928, n. 140.

Fusione della Cassa di risparmio di Vicenza con la Cassa di risparmio di Verona.

N. 140. R. decreto 26 gennaio 1928, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, la Cassa di risparmio di Vicenza viene fusa con la Cassa di risparmio di Verona che assume la denominazione di « Cassa di risparmio di Verona e Vicenza - Istituto interprovinciale ».

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1928 - *Anno VI*

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 gennaio 1928.

Annullamento del provvedimento 20 luglio 1927 del prefetto di Pola col quale è stato reso esecutorio un contratto d'affitto di una caserma dei carabinieri Reali in comune di Pirano (frazione di Castelvenere).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 19 gennaio 1928, sul decreto concernente l'annullamento del provvedimento 20 luglio 1927 del prefetto di Pola col quale è stato reso esecutorio un contratto d'affitto di una caserma dei carabinieri Reali in comune di Pirano (frazione di Castelvenere).

SIRE,

Con contratto in data 4 giugno 1927, stipulato fra l'Amministrazione provinciale di Pola e il comune di Pirano è stata convenuta la rinnovazione dell'affitto di alcuni locali in Pirano (frazione di Castelvenere) per uso di caserma Reali carabinieri per il canone annuo di L. 3200.

Il prefetto di Pola, con suo provvedimento del 20 luglio 1927, n. 13283, rendeva esecutorio il contratto stesso.

Devesi in proposito osservare che il canone pattuito di L. 3200, è maggiore di quello che il comune di Pirano percepiva per l'affitto dei suddetti locali in base al vecchio contratto, in sole L. 1440 annue.

E però a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 948, entrato in vigore il 22 stesso mese, decreto che non consente dopo tale data alcun aumento di canone il prefetto di Pola avrebbe dovuto negare l'esecutorietà al contratto suaccennato.

Il provvedimento prefettizio contiene quindi una manifesta violazione di legge, e pertanto si è d'avviso che debba essere annullato d'ufficio dal Governo di S. M. il Re, giusta il disposto dell'articolo 114 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2839, modificativo della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Sentito pertanto l'on. Consiglio di Stato e su conforme parere dello stesso, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà il seguente decreto col quale si annulla il provvedimento sopra accennato del prefetto di Pola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2839, che modifica il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il parere del Consiglio di Stato, le cui motivazioni s'intendono qui riportate;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il provvedimento in data 20 luglio 1927, n. 13283, del prefetto di Pola col quale è stato reso esecutorio il contratto 4 giugno 1927 stipulato fra l'Amministrazione provinciale di Pola ed il comune di Pirano per l'affitto di locali ad uso caserma carabinieri Reali in Pirano (frazione Castelvenere), è annullato per violazione di legge.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 29 gennaio 1928.

Costituzione della Cassa mutua infortuni agricoli di Messina e sede del XXIII Compartimento assicurativo.

Con R. decreto 29 gennaio 1928, registrato alla Corte dei conti, è stata approvata la costituzione della Cassa mutua per gli infortuni agricoli di Messina, con sede in Messina, e la stessa è stata autorizzata a gestire, con effetto dal 1° marzo 1928, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura nel territorio del XXIII Compartimento assicurativo (provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa), ai sensi e per gli effetti del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni.

A partire dalla data predetta cesserà di funzionare nel citato compartimento assicurativo la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Il capoluogo del XXIII Compartimento assicurativo è stabilito nella città di Messina.

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1928.

Istituzione di una Regia agenzia consolare alla residenza di Villafranca sul Mare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Villafranca sul Mare alla dipendenza del Regio consolato generale a Nizza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 febbraio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1928.

Denuncia dello stato dei lavori e dei risultati ottenuti nelle miniere e ricerche minerarie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 29 e 45 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1927, n. 2717;

Decreta:

Articolo unico.

Gli esercenti di miniere ed i titolari di permessi di ricerche minerarie sono tenuti a comunicare, ogni due mesi, al capo del rispettivo Distretto minerario un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, fornendo ogni altra notizia che interessi l'andamento generale della propria industria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dalla signora Pergher Gilla per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Pergher Gilla, figlia del fu Giò. Batta e di Covi Teresa, nata a Isera il 21 febbraio 1877, è ridotto nella forma italiana di « Demonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 8 aprile 1927 presentata dal sig. Trotter Gaetano per la riduzione del suo cognome in quello di « Trotteri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Trotter Gaetano, figlio del fu Arturo e di Giuseppina Busin, nato a Fiera di Primiero il 10 ottobre 1894, è ridotto nella forma italiana di « Trotteri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Fiera, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Kukanja fu Giovanni, nato a Dol Piccolo il 12 febbraio 1887 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cuccagna »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Rodolfo Kukanja è ridotto in « Cuccagna ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Candida Kukanja nata Marussig di Francesco, nata il 28 dicembre 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Cesare Lacovich di Andrea, nato a Trieste il 2 marzo 1882 e residente a Trieste, via Ruggero Manna n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laconi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Cesare Lacovich è ridotto in « Laconi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Santo Lissiak fu Santo, nato a Trieste il 4 dicembre 1905 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 806, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lissi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Santo Lissiak è ridotto in « Lissi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Renato Lorinsich di Alberto, nato a Trieste il 26 ottobre 1876 e residente a Trieste, via P. Kandler n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lorenzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Renato Lorinsich è ridotto in « Lorenzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Lorinsich nata Steffich di Giuseppe, nata il 19 aprile 1881, moglie;
2. Elide di Renato, nata il 24 luglio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Aldo Luxich fu Andrea, nato a Trieste il 24 agosto 1879 e residente a Trieste, via F. Denza n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Aldo Luxich è ridotto in « Lussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Luxich nata Hönigmann di Giuseppe, nata il 5 agosto 1881, moglie;
2. Gemma di Aldo, nata il 5 giugno 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Laura Lussich di Aldo, nata a Trieste il 3 giugno 1905 e residente a Trieste, via F. Denza n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Laura Lussich è ridotto in « Lussi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Malabotich fu Giovanni, nato a Lussinpiccolo il 2 dicembre 1868 e residente a Trieste, via Fabio Severo 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Malabotta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Malabotich è ridotto in « Malabotta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mileva Malabotich nata Milinovich di Simeone, nata il 29 luglio 1875, moglie;
2. Manlio di Nicolò, nato il 24 gennaio 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marchig fu Antonio, nato a Trieste il 23 agosto 1874 e residente a Trieste, via della Fornace 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marchig è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Jenny Marchig nata Jones fu Samuele, nata il 3 aprile 1875, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 17 maggio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Marushizh fu Roberto, nato a Trieste il 16 novembre 1871 e residente a Trieste, viale XX Settembre 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marussi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Marushizh è ridotto in « Marussi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Teresina Marushizh nata Sgarbul fu Giuseppe, nata il 25 gennaio 1901, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, ha presentato al Senato del Regno, nella seduta del 9 febbraio 1928, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 72, contenente provvedimenti di pensione per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale e per quelli esonerati durante la guerra.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera, in data 8 febbraio 1928 - Anno VI - un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2575, che dà esecuzione alla convenzione commerciale e relativo protocollo finale, firmati in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lituania il 17 settembre 1927.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera, in data 8 febbraio 1928 - Anno VI - un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2735, che dà esecuzione alla convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Haiti firmata in Porto Principe il 3 gennaio 1927, nonchè alle note relative alla clausola della nazione più favorita, scambiate alla stessa data (3 gennaio 1927), fra il Ministro d'Italia in Porto Principe ed il Ministro degli affari esteri della Repubblica di Haiti.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica ha presentato alla Presidenza del Senato, in data 5 febbraio 1928 - Anno VI - un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2703, col quale si è data esecuzione alla convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico per la navigazione aerea ed al relativo protocollo aggiunto, firmati entrambi in Berlino il 20 maggio 1927.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 15 febbraio 1928 - Anno VI

Francia	74.20	Belgrado	33.30
Svizzera	363.22	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.031	Albania (Franco oro)	365.20
Olanda	7.605	Norvegia	5.02
Spagna	321.70	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.635	Svezia	5.06
Berlino (Marco oro)	4.502	Polonia (Sloty)	212.50
Vienna (Schillinge)	2.663	Danimarca	5.05
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.90
Romania	11.60	Rendita 3,50 % (1902)	69 -
Peso argentino Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	83.95
New York	18.882	Littorio 5 %	83.85
Dollaro Canadese	18.845	Obbligazioni Venezie 3,50 %	74.40
Oro	364.32		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** **(Elenco n. 23).**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	130097	950 —	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angelina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Chiaramonte Gioacchino fu Rocco e da Beatrici *Adalgisa* fu Pietro, dom. a Brescia.	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angiolina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dai coniugi Chiaramonte Gioacchino fu Rocco e da Beatrici *Cleopatra* fu Pietro, dom. a Brescia.
3.50 %	642654	287 —	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angelina* di Gioacchino, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Beatrici *Adalgisa* fu Pietro moglie di Chiaramonte Gioacchino, dom. a Brescia.	Chiaramonte Cesarina, Fanny e *Angiolina* di Gioacchino, minorenni sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Beatrici *Cleopatra* fu Pietro, moglie di Chiaramonte Gioacchino, dom. a Brescia.
Cons. 5 %	47418	285 —	Molinari *Maria* fu Adamo, minore sotto la p. p. della madre Bignami Carmelina fu Vittorio, ved. Molinari, dom. a Pallanza (Novara).	Molinari *Carolina-Maria* fu Adamo, minore ecc. come contro.
»	237519	585 —	Zeviani Pallotta Evelina fu Francesco Paolo, moglie di Silvestri Francesco Saverio fu Pasquale, dom. a Napoli; con usuf. vital. a Stasi *Teresa-Rosa* fu Ercole, ved. di Conti Francesco, dom. a Cerignola (Foggia).	Intestata come contro; con usuf. vital. a Stasi *Rosa* fu Ercole, ved. ecc. come contro.
»	311041	90 —	Castagneri *Margherita* fu Battista, moglie di Tetti Dario, dom. ad Ala di Stura (Torino).	Castagneri *Maria-Margherita* fu Battista, moglie ecc. come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sezione di Regia Tesoreria di Milano, il 26-1-925 pel deposito di cartelle.	8590	Cap.le 1,500 —	Brusa *Adele* ved. Albani fu Angelo.	Brusa *Marcellina-Adelaide* fu Angelo, ved. Albani.
Cons. 5 % »	440576 440577	1,580 — 1,580 —	Caimi Emilia / Caimi Bruna } fu Beniamino, minori sotto la p. p. della madre *Bergna* Rosa fu Giuseppe, ved. Caimi, dom. a Cantù (Como).	Caimi Emilia / Caimi Bruna } fu Beniamino, minori sotto la p. p. della madre *Bargna* Rosa fu Guseppe, ved. ecc., come contro.
3.50 %	311422	525 —	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Dante-Simone*, dom. a Susa (Torino).	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Simone-Dante*, dom. a Torino, nel primo e quarto titolo, e dom. a Susa (Torino) nel secondo e terzo titolo.
» » 5 % (1901)	647609 716842 1005277	245 — 350 — 50 —	San Pietro Attilia fu Eugenio, moglie di Chiapello *Dante*, dom. a Torino i due primi e l'ultimo dom. a Susa (Torino).	(vedi sopra)
Cons. 5 %	453410	1,775 —	Zavattieri Iolanda di Ferdinando *moglie* di Romano Filippo di Pietro, dom. a Palermo, vincolata.	Zavattieri Iolanda di Ferdinando, *minore emancipata sotto la curatela del marito Romano Filippo di Pietro*, dom. a Palermo, vincolata.
»	80631	100 —	*Baratto* Celeste fu Gaspare, dom. a New York.	*Boratto* Celeste fu Gaspare, dom. a New York.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	307028	59.50	Poncet Pietro Serafino del fu *Pietro-Gregorio* e della fu Matilde *Brodon*, minore sotto la tutela di Brodon Giacomo, dom. a Marsiglia (Francia); con usuf. vital. a *Elisabetta Lantelme* fu *Giuseppe*, ved. di Poncet *Pietro Gregorio*, dom. a Marsiglia.	Poncet Pietro Serafino fu *Pietro* e fu *Beraudon* Matilde, minore sotto la curatela di *Beraudon* Giacomo, dom. a Marsiglia (Francia) con usuf. vital. a *Lantelme Charret Maria Elisabetta* fu *Giovanni Giuseppe*, ved. di Poncet *Pietro*, dom. a Marsiglia.
»	760427	00 —	Ghisolfo *Agostino* fu Luigi, dom. a Rapallo (Genova).	Ghisolfo *Giovanni Agostino* fu Luigi, dom. a Rapallo (Genova).
»	429451	1,400 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5%	118075	80 —	*Largader* Domenico di Simone, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Milano.	*Largiader* Domenico di Simone, minore ecc. come contro.
3.50 % (1902)	12746	0 —	Riaudi *Antonio* fu Giovanni, dom. a Visinale, frazione di Pasiano (Udine).	Riaudi *Francesco-Antonio* fu Giovanni, dom. come contro.
3.50 % (1906)	142821	77 —	Riaudi *Antonio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Torino.	Riaudi *Francesco-Antonio* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	222077	450 —	Rosazza Maria fu Grato, nubile, dom. a Montesinaro frazione del comune di Piedicavallo (Novara).	Rosazza *Giangros* Maria fu Grato ecc. come contro.
3.50 %	444051	49 —	Prario *Maria* fu Giuseppe, moglie di Rosazza Grato, dom. a Piedicavallo (Novara).	Prario *Brusch Anna-Maria* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro.

Roma, 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.